



Ricorso n. 2684/05

Sent. n. 1905/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso	Presidente
Lorenzo Stevanato	Consigliere, relatore
Marco Buricelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di</i> <i>Sezione</i>

SENTENZA

sul ricorso n. 2684/05 proposto da Tosi Flavio, Giacino Vito, Bertelli Federica, Gruberio Marco, Bajona Luca, Tosato Paolo, Benetti Alberto, Marchesini Roberto, Polato Daniele, Pisa Luigi, Darbi Giovanni Luca, Mariotti Massimo, Leso Anna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivone e Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ex art. 35 r.d. 1054/24;

contro

il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Orsoni e Giovanni Sala con domicilio eletto nello studio del primo in Venezia, S. Croce 205;

per l'annullamento:

- della delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22 settembre 2005, di modifica degli artt. 45 comma primo, 48 comma quinto, 50 comma terzo, 54 comma secondo, punti b, f, ed aggiunta del punto g del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione

consiliare n. 119 del 9 ottobre 1997;

- del regolamento consiliare così modificato;
- della presupposta delibera della Commissione permanente dei capigruppo consiliari che ha deciso l'interpretazione degli artt. 23 e 50 primo comma, lettera d, del regolamento consiliare, sul contingentamento degli interventi dei componenti del Consiglio;
- dell'art. 56 del vigente regolamento a rubrica "conclusione delle adunanze".

Visto il ricorso, notificato il 17 novembre 2005 e depositato presso la segreteria il 2 dicembre 2005 con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione del Comune di Verona con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza dell'8 giugno 2006 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) gli avvocati: A. Cacciavillani, in sostituzione di I. Cacciavillani, per i ricorrenti e G. Sala per il Comune di Verona;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, in qualità di consiglieri di minoranza del Comune di Verona, lamentano l'illegittimità dell'*iter* procedurale sfociato nell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22 settembre 2005, modificativa *in parte qua* del Regolamento che disciplina l'organizzazione del medesimo organo, nonché l'illegittimità delle norme regolamentari approvate che impediscono la

proposizione di emendamenti emulamenti e seriali.

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità, opposta dalla difesa dell'amministrazione resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.

Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 21 del regolamento consiliare e dei principi fondamentali in tema di funzionamento dell'organo collegiale.

In particolare, i ricorrenti espongono che la seduta del 22 settembre 2005, conclusasi con l'approvazione della delibera n. 20, era stata preceduta da una serie di adunanze, l'ultima delle quali (in data 20 settembre 2005) era stata sciolta dal Presidente per sopravvenuta mancanza del numero legale.

Venendo meno il quorum indispensabile alla valida costituzione dell'organo, il Presidente – sostengono i ricorrenti - avrebbe dovuto dichiarare chiusa la sessione, avvertire i consiglieri presenti della riconvocazione per la prosecuzione dei lavori e, quindi, notificare agli assenti il relativo avviso nel termine di cinque giorni. Sarebbe stata questa – secondo i ricorrenti - la corretta interpretazione delle norme regolamentari: ove il Presidente constati l'assenza del numero legale (requisito imprescindibile per il funzionamento stesso dell'organo), dovrebbe interrompere i lavori e sciogliere la riunione (art. 29), indicando una nuova convocazione ordinaria per la trattazione degli argomenti non esauriti. Il termine per la notifica dell'avviso di convocazione sarebbe dovuto essere di almeno cinque giorni (art. 21), per consentire al collegio – *medio tempore* dissolto – di discutere *ex*

novo i lavori interrotti.

Viceversa, la convocazione è avvenuta nel termine di 24 ore, come previsto dallo stesso art. 21 del regolamento consiliare nei casi di prosecuzione delle adunanze.

In questo senso, l'art. 56 del regolamento - ugualmente censurato, nei limiti in cui possa essere idoneo a contrastare con i principi fondamentali sul funzionamento dell'organo - dispone che il Presidente, se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano altri argomenti da trattare, riconvoca il Consiglio per completare la trattazione degli argomenti. Ma, secondo i ricorrenti, la predetta norma regolamentare potrebbe trovare applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'organo, a quorum strutturale integro, decida di proseguire i propri lavori in una seduta successiva. Diversamente, in caso di sopravvenuta carenza del numero legale, la seduta consiliare si dovrebbe sciogliere con la conseguenza che l'indizione di una nuova adunanza dovrebbe essere necessariamente preceduta da una convocazione in via ordinaria.

Il motivo è infondato e va respinto.

La sopravvenuta mancanza del quorum strutturale non inficia la validità della seduta, regolarmente svolta fino al momento della verifica e della declaratoria presidenziale. Essa costituisce, piuttosto, il presupposto per lo scioglimento dell'adunanza e - nel caso di mancato esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno - per la conseguente convocazione di una seduta meramente prosecutoria, in cui si doveva procedere alla trattazione degli argomenti non esauriti nella

precedente occasione (così il combinato disposto degli artt. 29, comma 3 e 56, comma 3, del regolamento consiliare).

Nel caso all'esame, l'avviso di convocazione era stato notificato nelle ventiquattrore precedenti la seduta del 22 settembre, sul presupposto - appunto - che non si trattava di una nuova sessione del Consiglio, ma della semplice prosecuzione della seduta del 20 settembre, chiusa per sopravvenuta carenza del numero legale prima che fosse stata esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Infatti, l'art. 21 del Regolamento dispone che *“per le sedute di prosecuzione della sessione, nonché per le riunioni d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima.*

La convocazione dei consiglieri che disertarono le due sedute consecutive nell'anzidetto termine ridotto è pertanto conforme al regolamento consiliare e non è contraria ai principi in tema di funzionamento degli organi collegiali, poiché il presupposto per la convocazione di una seduta di prosecuzione è il mancato esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno, senza che influisca la causa di tale accadimento (nella specie, per sopravvenuta mancanza del numero legale).

E' infondato anche il secondo mezzo di gravame, con cui è stata dedotta la lesione del diritto costituzionalmente garantito (art. 51, 3° comma, Cost.) di rappresentanza dell'elettore da parte dell'eletto.

In particolare, secondo i ricorrenti le modifiche regolamentari apportate con la deliberazione impugnata sarebbero preordinate ad

ostacolare l'apporto collaborativo della minoranza consiliare, sancendo l'inammissibilità degli emendamenti emulativi e seriali alle proposte di deliberazione della maggioranza. Non essendo definito il concetto di "emulatività" e "serialità", verrebbe rimessa all'arbitrio del Presidente – sostengono il ricorrenti – la bocciatura di tutti gli emendamenti della minoranza come improponibili, al solo fine di vanificare i contributi delle diverse componenti consiliari.

Senonché – osserva il Collegio – la *ratio* della norma in esame è quella di evitare inutili appesantimenti all'attività consiliare senza influire sulle prerogative della minoranza. La procedura di formazione della volontà deliberativa risulterebbe, infatti, inutilmente aggravata ove un unico consigliere potesse, *“a proprio arbitrio, paralizzare il funzionamento dell'organo, semplicemente presentando innumerevoli emendamenti aventi ad oggetto le questioni più disparate, anche non attinenti all'argomento di discussione e pretendendo di rinnovare senza limite le votazioni anche su quanto deciso immediatamente prima, sul presupposto che è sempre possibile approvare un testo diverso più o meno garantista”* (cfr. la sentenza di questo Tribunale n. 1379/1999).

Una cosa è dunque compromettere i diritti della minoranza; altra cosa è salvaguardare le esigenze di efficienza e celerità nell'espletamento delle funzioni istituzionali, e questa è la corretta funzione della norma regolamentare in controversia, che comunque resiste alla censura di indeterminatezza, essendo chiaro e non equivocabile, secondo il comune significato dei termini usati, il

concetto di emendamenti “emulativi” e “seriali”.

I ricorrenti, infine, hanno impugnato come atto presupposto anche la delibera della Commissione Permanente dei Capigruppo interpretativa degli artt. 23, 50 e 56 del regolamento, che avrebbe reso possibile - attraverso l'introduzione del contingentamento dei tempi di discussione - l'approvazione della deliberazione consiliare n. 20 del 22.9.2005.

Tuttavia, la relativa impugnazione è inammissibile perché non trova sostegno nella formulazione di motivi sufficientemente specifici, diversi da quelli finora esaminati.

In conclusione, per le ragioni anzidette il ricorso va respinto.

Concorrono peraltro giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 8 giugno 2006

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione